



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA n° 29

Del 13-5-2022

Modifica ed integrazione Ordinanza Sindacale n. 22/2022 Istituzione di Zona a Traffico Limitato sul lungomare Naxos e Lungomare Tysandros

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 22 del 14/04/2022 con la quale si istituiva una Z.T.L. nel Lungomare Naxos e Tysandros e la successiva per modificazioni e integrazioni;

RILEVATA che l'istituzione della Z.T.L. anche nel giorno di sabato, non ha dato i riscontri previsti, riferiti all'utilizzo del lungomare da parte dei cittadini, e che pertanto si ritiene non necessario, per ora, chiudere alla circolazione il lungomare della nostra città nelle giornate di sabato;

RITENUTO opportuno pertanto modificare la precedente ordinanza d'istituzione della Z.T.L. revocando temporaneamente la sospensione della chiusura della circolazione veicolare, e pertanto l'istituzione della Z.T.L. nelle giornate di sabato, sino a successiva valutazione;

VISTI gli artt, 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n, 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12, 1992, n, 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000:

ORDINA

- 1) **Di modificare** la propria Ordinanza n. 22/2022 e la successiva per modificazioni ed integrazioni, revocando solo l'istituzione della Z.T.L. prevista nei giorni di sabato;
- 2) **Di confermare** quanto già previsto nella predetta ordinanza e in particolare l'istituzione della Z.T.L. dei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, per i mesi di maggio e giugno c.a., nelle vie Lungomare Schisò, nel Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra la Via Stromboli ed il civico 2 della Via Lungomare Tysandros (ex casa Cozzo), una Zona a Traffico Limitato dalle ore **17:00** alle **22:00**;
- 3) **Di confermare** altresì:
 - a) Il divieto di sosta, all'interno della suddetta Z.T.L. nei giorni e nelle ore in cui essa è in vigore;
 - b) nella Via Zara all'intersezione con la Via Naxos, l'obbligo per tutti i veicoli provenienti dalla stessa Via Zara a svoltare a sinistra sulla Via Libertà, ad eccezione di quelli diretti alla propria residenza ricadente nella Via Naxos tra il civico 241 e la via Vulcano, che avranno l'obbligo di svolta esclusivamente a destra;
 - c) la limitazione della circolazione veicolare nella Via Zara, consentendone l'accesso, dalla Via C. Valeria, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;
 - d) la limitazione della circolazione veicolare nella Via Naxos (discesa Giordano), consentendone l'accesso, dalla Via Vitt. Emanuele, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;

Di confermare ed autorizzare il Comando Polizia Municipale, oltre che ad anticipare e/o posticipare l'orario di chiusura e/o apertura della Z.T.L., per esigenze legate alla circolazione veicolare o alle condizioni meteo avverse;

DEMANDA:

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente.
- All'Area Tecnica di questo Ente, l'adeguamento di tutti i prescritti segnali stradali conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, con la rimozione di quelli eventualmente in contrasto con lo stesso, nonché la collocazione di elementi di contrasto, non facilmente rimovibili, per l'ingresso forzato nella Z.T.L. da parte di veicoli non autorizzati ed a salvaguardia delle persone presenti all'interno della Z.T.L.;

TRASMETTERE la presente Ordinanza, alla Prefettura di Messina, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo-Guardia Costiera di Giardini Naxos, alla Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, al Presidio di Guardia Medica di Giardini Naxos. La notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza, avverrà per trasmissione via PEC.

AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà:

- ai sensi del comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, per le occupazioni abusive su strada;
- ai sensi del Vigente Codice della Strada per le infrazioni alle norme sulla sosta e circolazione veicolare;
- ai sensi dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità;

Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt- 633 e 639 bis del vigente codice penale.

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza sarà anche portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

IL SINDACO
Dot. Giorgio Stracuzzi

